SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1967

(61ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » **(2304)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* . . *Pag.* 685, 695, 696, 700
BANFI 693
BERLANDA 700
BONAFINI 696, 699
DERIU 695, 696, 698, 699, 700
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 692, 694, 695, 696, 699
VERONESI 692, 693, 694, 695, 696, 700

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Cerreti, Francavilla, Mammucari, Merloni, Passoni, Perugini, Secci, Trabucchi, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Forma è sostituito dal senatore Deriu.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

ZANNINI, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (2304) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale

e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, questo provvedimento è venuto al nostro esame in un momento particolarmente caldo per lo specifico settore.

Ieri abbiamo sentito dalla viva voce del Ministro dell'industria quali sono le condizioni attuali in riferimento agli eventi in atto nel Medioriente.

Condizioni di drammatica urgenza che chiedono che si provveda al più presto ad un regolamento atto a facilitare un'estensione tecnica-territoriale della ricerca e dello sfruttamento nello specifico settore, in modo da assicurare alla Nazione altre risorse.

Il disegno di legge fu esaminato dalla Camera, dopo un largo dibattito e dopo aver subito un rinvio, nel marzo scorso, proprio quando i primi segni premonitori della grave crisi in atto mettevano in evidenza tale esigenza.

L'altro ramo del Parlamento si è dunque fatto carico della urgenza e, con la richiesta del passaggio in sede deliberante (in un primo tempo il disegno di legge doveva essere esaminato dalla competente Commissione in sede referente), ha bruciato le tappe.

Mi sono reso conto di tale urgenza e quindi, anche come invito a voi, onorevoli colleghi, a fare, per quanto possibile, anche più presto, ho trattenuto la relazione su un tema che d'altro canto già ebbi modo di approfondire in collaborazione con il compianto senatore Tartufoli nel 1957, quando riferii sul provvedimento che venne da noi approvato nel gennaio dello stesso anno (la legge 11 gennaio 1957, n. 6, che rimane ancora il documento fondamentale sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi). Potrei ripetere qui le parole di quella relazione: « Sorge così per noi una sollecitazione a far sì che presto si giunga in porto ». Si era avuta allora la grave crisi del Canale di Suez.

La Camera è stata certamente esauriente. Il Governo ha facilitato in quella sede l'*iter* legislativo togliendo le deleghe, contenute nel primo testo del progetto agli articoli 49, 50 e 51 e provvedendo a trasformare in un nuovo *corpus* di norme il contenuto di tali deleghe (il testo ora in esame è composto di 78 articoli anzichè di 55 come prevedeva il primitivo progetto).

Il disegno di legge viene a noi, per decisione del Presidente del Senato, in sede deliberante.

Ove avessi dovuto predisporre lo studio per una relazione in sede referente, ritengo che non avrei potuto esimermi forse dal fornire elementi di più completa conoscenza per tutti i colleghi; anche per quelli che, essendo in altre Commissioni, avrebbero dovuto poter contare, per le loro decisioni, su dati forniti dal relatore e su notizie che sono proprie di una relazione accurata.

Ma farei torto ai colleghi della 9ª Commissione se non dovessi contare sulla competenza di molti di loro per quanto concerne il problema degli idrocarburi in generale, la sua importanza sia in campo mondiale sia in campo nazionale, le sue incidenze sulla economia e sugli stessi rapporti internazionali, ed infine sulle esperienze giuridiche già da noi acquisite.

Mai come oggi si è potuto constatare in qual misura incida sul consumo nazionale di carburante l'importazione delle materie prime dall'estero. La illustrazione fatta ieri dal Ministro dell'industria ed il dibattito che ne è seguito possono ben valere per un quadro esauriente dei problemi del settore.

Ciononostante, prima di provvedere allo esame del disegno di legge ed a solo titolo di memoria, vale forse la pena di riandare un momento ai precedenti legislativi.

Quello più vicino e del quale il disegno di legge in esame può essere considerato come una naturale conseguenza ed una necessaria integrazione è — come dicevamo — la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi con le particolari disposizioni riguardanti l'ENI, cui è riservata, come è noto, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi nelle zone della Valle Padana, escluso il Polesine.

Tale legge resta la base fondamentale dell'ordinamento giuridico nostro nella specifica materia ed è per molti aspetti largamente

innovativo dell'ordinamento precedente, ordinamento che, come i colleghi ricorderanno, era costituito dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, inteso a regolare in modo organico ed unitario la intera materia della coltivazione delle miniere, compresa implicitamente la ricerca degli idrocarburi (articolo 2, secondo comma).

La legge del 1927 accettava il principio della demanialità, cioè della proprietà riconosciuta allo Stato dei prodotti del sottosuolo, così come poi è esplicitamente emerso nel Codice civile del 1942 all'articolo 826.

Fondando su tale principio, la stessa legge determina ed accetta il sistema delle concessioni ai privati per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo, dettando norme a tal fine. Ma sono norme manifestamente inadeguate, soprattutto per la larga discrezionalità lasciata alla pubblica amministrazione che dà luogo ad una evidente incertezza del diritto.

Mancava nelle norme del 1927 il conferimento al ricercatore del diritto di sfruttamento; essa non delimitava l'estensione delle zone e non prevedeva la possibilità di proroghe dopo il primo periodo di tre anni. Mancava, insomma, una norma chiara dalla quale trarre una definizione ben precisa dei diritti e dei doveri degli operatori.

Da quel lontano 1927 alla legge del 1957 passarono trent'anni fra studi e tentativi; solo nel 1950 si ebbe un primo regolamento del settore in deroga alla legge mineraria, volto ad incoraggiare l'iniziativa perchè si operasse nel campo delle risorse petrolifere e del gas metano in Sicilia, con la legge regionale del 20 marzo 1850, n. 30.

Intervennero anche proposte da parte di diversi parlamentari (è del nostro collega Montagnani Marelli il disegno di legge del 1950 per la istituzione di un monopolio degli idrocarburi); ci furono varie proposte da parte dello stesso Ministro dell'industria del tempo, Togni, riguardanti: una le ricerche da effettuarsi su superfici superiori a 3.000 ettari, un'altra la disciplina della costruzione ed esercizio degli oleodotti e metanodotti ed infine una terza per l'istituzione dell'ENI. Di tutte arrivò in porto solo la proposta della istituzione dell'ENI, che fu varata con legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Con la esclusiva all'ENI per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi della pianura padana (5 milioni di ettari in terra ferma e 500.000 sul mare), si ebbe un nuovo assetto giuridico che evidentemente derogava dalla legge mineraria del 1927.

Fu quello un primo passo dal quale, nel travaglio di un dibattito a volte serrato tra una concezione monopolistica dello Stato e quella di un contemperamento tra esigenze pubblicistiche e della iniziativa privata, doveva avere inizio il cammino percorso fino alla legge dell'11 gennaio 1957, n. 6, sulla base della quale si è svolta fino ad oggi tutta l'attività nel settore, quella attività che, come sempre, ha naturalmente avuto i suoi esaltatori ed i suoi detrattori. Va tuttavia riconosciuta l'inadeguatezza di tale legge in relazione alla possibile estensione delle ricerche e delle coltivazioni nella piattaforma continentale.

I brevissimi cenni da me sopra fatti valgono solo in quanto sulle esperienze del passato doveva necessariamente poggiare il nuovo disegno di legge, anche se, ripeto, le nuove esigenze di estensione al mare territoriale e alla piattaforma continentale richiedano particolari adattamenti della legislazione vigente.

Per renderci conto di tale necessità e per valutare quindi il merito del disegno di legge che viene al nostro esame, occorre anzitutto mettere a fuoco il nuovo oggetto.

Sembra illuminante al riguardo anche il solo confronto dei titoli dei due disegni di legge, quello del 1957: «Ricerca a coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » e quello dell'attuale: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ». Nel primo un'enunciazione generale che varrà per un'impostazione giuridica nuova di tutto un settore economico, nel secondo un oggetto specifico che anche al meno provveduto in materia si presenta tecnicamente e giuridicamente più complesso per le più diverse implicazioni.

D'altra parte, tale specifico oggetto, se pur intuito già al tempo della legge del 1957, non poteva da quella essere ancora regolato. Infatti, solo successivamente seguì una

elaborazione giuridica tendente a creare una nuova delimitazione degli spazi marini, verticali anzichè orizzontali, così come dettato dalle esigenze della navigazione o della pesca, in vista delle ricerche nel sottosuolo. Solo con la Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sarà definito poi il concetto di « piattaforma continentale » ed il concetto stesso entrerà a far parte del diritto internazionale.

L'articolo 6 di tale Convenzione riconosce espressamente allo Stato rivierasco il diritto di « prendere misure ragionevoli per la esplorazione della piattaforma continentale e lo sfruttamento delle risorse naturali ».

L'automatismo disposto dalla nostra Costituzione che prevede l'estensione, senza che occorrano nuovi disposti di legge, al nostro diritto interno delle norme delle Convenzioni internazionali, poteva anche evitare che la nuova legge in esame statuisse specificamente. Ma forse è opportuno che il diritto esclusivo dello Stato italiano ad esplorare e sfruttare la piattaforma sia riconfermato da una legge nazionale, anche a maggior difesa nei confronti di ogni terzo.

Il provvedimento si compone di 78 articoli distintamente raggruppati in due titoli, a loro volta distinti in otto e sei capi.

Il primo titolo riguarda la « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ». Il secondo, invece, reca: « Modificazioni alla ricordata legge dell'11 gennaio 1957, n. 6 ».

Tale secondo titolo non esisteva nel testo presentato dal Governo. Il suo inserimento nel disegno di legge realizza una decisione adottata dalla Commissione industria della Camera, a richiesta unanime di tutte le parti politiche: quella di dare immediata attuazione alla norma di delega contenuta nel testo governativo che prevedeva, appunto, la modifica e la integrazione della legge n. 6 dell'11 gennaio 1957, allo scopo di adeguarla alle esigenze che caratterizzano, oggi, l'attività mineraria nel settore degli idrocarburi.

Ritengo di dover richiamare l'attenzione della Commissione su quelle norme che caratterizzano più specificamente il provvedimento.

La necessità di conoscere, in via pregiudiziale, i dati geologici del sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale, nonchè la esigenza di fornire agli operatori degli elementi di valutazione su cui basare le loro decisioni e le loro scelte, hanno consigliato l'introduzione nel provvedimento dell'istituto della prospezione preliminare (articolo 5, primo comma) che consentirà l'acquisizione di elementi geologici importanti.

Si è voluto, in tal modo, garantire l'interesse dell'operatore privato per la ricerca nella piattaforma continentale e nel mare territoriale anche nella fase preliminare di ricognizione, in cui interviene l'ENI.

Ritengo che tale scelta, come è già stato affermato alla Camera, sia da approvarsi, in quanto l'ENI è un ente pubblico e, come tale, si trova nelle migliori condizioni per operare secondo una visione generale degli interessi della collettività. Si aggiunga che tale scelta non aveva, in sostanza, alternativa, poichè l'ENI è la sola grande impresa petrolifera italiana ad avere collaudata esperienza di attività a mare ed a disporre già dei mezzi tecnici adatti ad un sì gravoso e difficile compito.

È questa la considerazione sostanziale che consente anche alle coscienze più accentuatamente liberiste di superare i dubbi e le perplessità che verrebbero loro incontro facilmente alla prima lettura delle norme in esame.

La prospezione preliminare dovrà essere completata, per ogni singola zona in cui vengono suddivise le aree marine, in termini prefissati nel disegno di legge (articolo 5, penultimo comma).

Portato a termine il compito affidatogli, l'ENI dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio i risultati del suo lavoro e la relativa documentazione e avrà diritto di indicare, per ogni singola zona, le aree nelle quali — sino alla copertura massima del 25 per cento — dovranno essergli rilasciati i permessi di ricerca.

Per le aree che rimarranno libere oltre il 25 per cento per la ricerca dell'ENI, potranno essere rilasciati permessi di prospezione ad altri o permessi di ricerca (articolo 8).

È opportuno considerare che ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, l'ENI non potrà ottenere permessi di ricerca nelle aree per le quali non siano stati ad esso accordati permessi di ricerca nella predetta percentuale del 25 per cento, se non trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'articolo 5 e non potrà concorrere con le istanze di terzi presentate entro tale biennio.

Per quanto riguarda l'istituto del permesso di prospezione (che può precedere l'assegnazione del permesso di ricerca) rilevo che esso, come ha osservato alla Camera l'onorevole Merenda nella sua relazione introduttiva, ha una finalità di indagine preliminare, onde meglio definire le aree più indiziate da sottoporre a ricerca: esso, inoltre, è inteso a consentire in qualunque momento, senza alcuna limitazione, l'esecuzione di rilievi nelle aree libere (cioè non interessate da permessi e concessioni) allo scopo anche di integrare, come spesso necessario, i rilievi effettuati nell'ambito di aree vincolate. Detto permesso, pertanto, non è esclusivo, ha la durata di un anno e può essere ripetutamente concesso allo stesso titolare.

Il disegno di legge, dall'articolo 16 al 25, detta norme relativamente al rilascio del permesso di ricerca ed alle attività inerenti a tale fase.

Riveste un particolare interesse l'articolo 16, che al primo comma, analogamente a quanto previsto all'articolo 9 per il permesso di prospezione, consente che il permesso di ricerca possa essere accordato oltre che a società « aventi sede sociale in Italia, anche alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali ».

Tale disposizione si basa, da un lato, sul fatto che in Europa si sta verificando (nel quadro della applicazione delle norme del Trattato di Roma) un processo di integrazione; dall'altro essa tende a garantire alle società italiane un ampio orizzonte internazionale.

L'articolo 16, inoltre, introduce un nuovo criterio per la risoluzione delle concorrenze tra più istanze di permessi di ricerca sulla stessa area stabilendo che in caso di concorso di domande per la stessa zona, si tenga conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che prevede, altresì, la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

La portata della innovazione appare in tutta la sua evidenza quando si consideri che, ai sensi del comma secondo dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, « in caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione con particolare riferimento alla entità delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione ».

Tale criterio, come è stato posto in rilievo anche nella relazione al disegno di legge, si è rivelato troppo rigido e di difficile applicazione per le aree di terraferma e non poteva quindi essere accolto nel provvedimento in esame in quanto una gara di tempo non sarebbe ammissibile nelle aree marittime, considerate le ragioni obiettive che ostacolerebbero l'esecuzione delle perforazioni entro rigidi termini di tempo.

È importante notare, come indicato nella relazione, che allo scopo di favorire l'unione di più operatori sullo stesso comprensorio associando conoscenza, mezzi tecnici ed economici di varia provenienza per una più impegnativa ricerca ed una opportuna ripartizione dei gravosi oneri ad essa connessi, è stato accolto l'istituto della contitolarietà dei permessi (articolo 18); e qui tuttavia si potrebbe fare un lungo discorso sulle società di fatto sia dal punto di vista giuridico sia da quello fiscale.

I permessi pertanto potranno essere intestati a più soggetti in possesso dei requisiti necessari e solidalmente rispondenti verso la pubblica Amministrazione e nei confronti di terzi.

Circa la durata, il disegno di legge, agli articoli 20 e 25, prevede un termine dei per-

messi adeguatamente ampio: sei anni con due proroghe di due anni.

Per quanto riguarda gli obblighi del permissionario si osserva che essi sono in tutto analoghi a quelli previsti nell'articolo 9 della legge n. 6 del 1957.

Opportunamente, all'articolo 23, il disegno di legge stabilisce l'obbligo del titolare del permesso di corrispondere allo Stato canoni annui di modesta entità: lire 10 per ogni ettaro dell'area del permesso.

Ritengo che ciò non costituisca affatto una liberalità, ma una decisione adottata in base ad una responsabile valutazione di elementi obiettivi riguardanti il maggior costo della ricerca nelle zone marine (ed anche, come preciserò in seguito, sulla terraferma).

Gli articoli dal 27 al 38 riguardano la fase della coltivazione.

Quando il ricercatore, articolo 27, ha rinvenuto con la perforazione di un pozzo idrocarburi in quantità tale che, tenuto anche conto degli elementi di valutazione geomineraria a disposizione, sia giustificata la esecuzione di lavori di sviluppo intesi ad accertare l'estensione e le caratteristiche del giacimento scoperto, gli viene accordata la concessione su un'area che sia riconosciuta adeguata alla esecuzione di detti lavori, che viene delimitata sotto il controllo dell'Amministrazione.

L'estensione della concessione non è obbligata: a seguito dei lavori di sviluppo, essa può essere ridotta o ulteriormente ampliata nell'ambito del permesso e nello stesso ambito possono essere conferite più concessioni.

La durata della concessione è stata fissata in 30 anni con diritto ad una proroga di 10 anni (articolo 29).

Per quanto riguarda i canoni superficiali per le concessioni di coltivazione si fa richiamo a quanto già precisato relativamente agli analoghi gravami stabiliti per i permessi di prospezione e di ricerca ed alla necessità, pertanto, di fissare i valori a livelli economicamente accettabili.

L'articolo 33 prevede la imposizione delle aliquote di prodotto a favore dello Stato in una percentuale unica di tutta la produzione della concessione, come si pratica in quasi tutti i Paesi petroliferi.

Il provvedimento, inoltre, accoglie il criterio, anche esso adottato da vari Stati petroliferi, di esonerare dall'imposizione delle *royalties* le produzioni basse al fine di consentire, sia agli inizi sia all'epoca del declino dell'attività estrattiva dei campi, la estrazione economica di quantità ridotte.

Riveste un particolare interesse l'articolo 34, secondo il quale la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base al bilancio e realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nella piattaforma continentale e nel mare territoriale è esente da imposta di ricchezza mobile, categoria B, nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della nuova legge purchè investito direttamente — alle condizioni e nei tempi dettagliatamente indicati nell'articolo in oggetto — nella prospezione e nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Tale « agevolazione », da tempo recepita nelle legislazioni dei Paesi più avanzati nel campo della ricerca petrolifera, costituisce una valido incentivo per gli operatori del settore.

L'articolo 38 detta particolari disposizioni per l'Ente nazionale idrocarburi; esso stabilisce (terzo comma introdotto dalla Camera) che « Nelle aree assegnate all'Ente nazionale idrocarburi in seguito all'esercizio della facoltà di scelta accordatagli dall'articolo 6, l'Ente stesso, ove agisca con terzi, dovrà essere sempre in posizione maggioritaria ». La disposizione è diretta a realizzare, opportunamente, una presenza « prevalente » dell'ENI nelle zone che si presumono maggiormente indiziate.

Si sottolinea il valore profondamente innovatore del principio, in base al quale decade il divieto per l'ENI di associarsi con i privati.

La contitolarità attribuita a società dell'ENI ed a società private, e la creazione tra di esse di eventuali società miste, mentre risponde a criteri di sentita ed auspicata liberalizzazione, offre il vantaggio di ripartire la capacità operativa dell'ENI.

Si ritiene che una legge come questa, come è stato ripetutamente osservato alla Camera dei deputati durante l'esame del provvedimento, sia destinata a rimanere valida per un lungo periodo e, quindi, deve conciliare una duplice esigenza: corrispondere alla situazione odierna nel settore delle fonti di energia e, più in particolare, di quello petrolifero; tener conto del prevedibile progresso della tecnica di perforazione in mare che, in breve volgere di tempo, modificherà profondamente le prospettive dell'attività *off-shore*. Essa potrà essere sicuramente estesa a zone ove oggi la profondità delle acque non permette di volgere la ricerca.

All'articolo 55, sul quale richiamo in particolare l'attenzione della Commissione, è stata introdotta una norma, al secondo e terzo comma, di un rilievo determinante.

L'articolo già prevedeva, nella sua formulazione originaria, l'obbligo di destinare — in via prioritaria — al mercato nazionale gli idrocarburi liquidi o gassosi che dovessero rinvenirsi nelle zone marine. Si tratta di una disposizione ovvia, considerata l'esigenza di soddisfare con assoluta « precedenza » le esigenze di fonti di energia del Paese.

Altrettanto ovvia e, direi, doverosa, è l'introduzione, nel corpo dell'articolo in esame, del diritto di opzione, accordato all'ENI, relativamente al gas naturale che privati ricercatori dovessero rinvenire nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Infatti, secondo l'emendamento apportato dalla Camera, gli idrocarburi gassosi estratti dal sottofondo marino, mare territoriale e piattaforma continentale, non possono essere venduti o comunque utilizzati dal permissionario, salvo per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere ed in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento, se non siano stati offerti in vendita all'ENI in via prioritaria.

Le condizioni di vendita, in caso di mancato accordo tra le parti, saranno stabilire dal Ministero dell'industria, in veste, quindi, di arbitro, sentite le parti interessate ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

È già stato posto in rilievo, in sede di esame del provvedimento da parte della Camera, che il trasporto del gas, come la sua distribuzione, avvengono nel nostro Paese in regime di monopolio naturale. Ciò determina l'intervento delle imprese pubbliche che, sia per la loro natura, sia per i controlli cui sono sottoposte, danno garanzia di non sfruttare questa loro posizione a sfavore dei consumatori, ma di utilizzarla soltanto come strumento di maggiore efficienza, e, quindi, di minor costo per gli utilizzatori.

Per quanto riguarda il titolo secondo del disegno di legge — che reca modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 — è stato correttamente rilevato nell'altro ramo del Parlamento che il legislatore nel 1957, nel formulare la nuova normativa, era partito dal presupposto, poi dimostratosi non esatto, che il centro-sud celasse nel suo sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e che,quindi, occorresse, prima di tutto, impedire la formazione di monopoli, nel caso di ritrovamenti di eccezionali dimensioni da parte di una qualsiasi società e, in secondo luogo, frenare la presunta corsa alla ricerca. Purtroppo, la situazione era ben diversa: le riserve dovevano rivelarsi modeste e vane le speranze di ritrovamenti eccezionali.

Dimostratasi errata la valutazione sulla situazione di fatto che aveva ispirato la legge, era inevitabile che la stessa regolamentazione legislativa manifestasse i suoi limiti e la sua sostanziale inadeguatezza in rapporto ad una realtà che suggeriva una politica di stimolo e sollecitazione.

La forma dei permessi e le modificazioni di essa nel passaggio dal regime di permesso a quello di concessione, gli elevati canoni di superficie, gli obblighi di fare imposti al ricercatore rappresentarono — e rappresentano, dato che la legge è tuttora vigente nelle regioni del centro-sud — oneri sproporzionati alle reali prospettive di ritrovamento e, come tali, altrettante remore all'estensione ed al potenziamento della ricerca.

Le norme contenute nel titolo secondo tendono, quindi, a fare della legge del 1957 uno strumento adeguato alle nuove esigenze della attività mineraria nel campo degli idrocarburi ed hanno lo scopo di coordinare le precedenti disposizioni della legge stessa del

1957 con le nuove norme della legge in esame, soprattutto avuto riguardo al citato nuovo istituto della prospezione non esclusiva di cui all'articolo 5.

Inoltre, viene elevata da 50.000 a 70.000 ettari (articolo 58) l'area massima dei singoli permessi di ricerca, e da 300.000 a 500.000 ettari il limite massimo globale delle aree dei permessi assegnabili agli stessi soggetti (articolo 58); i periodi dei permessi e delle concessioni vengono congruamente elevati; i canoni di superficie vengono adeguati alle accresciute difficoltà della ricerca e della coltivazione nella terraferma (articoli 61 e 65); viene introdotta la agevolazione fiscale prevista, per le aree marine, all'articolo 34 del presente provvedimento (articolo 68); l'aliquota del prodotto (*royalties*) che il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato viene determinata nella misura del 9 per cento delle quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti (articolo 66); viene infine accordata all'ENI la facoltà di associarsi con altri soggetti e di ottenere permessi e concessioni in contitolarità (articolo 69).

Queste le modifiche di maggior rilievo. Inoltre, vengono opportunamente trasferiti alla terraferma alcuni altri criteri adottati nel nuovo provvedimento per la ricerca e la coltivazione nelle aree marine, quali, ad esempio, la forma e la contiguità delle aree.

Onorevoli colleghi, la brevità di tempo avuta a disposizione per uno studio accurato della complessa materia regolata dal disegno di legge in esame, mi consentirà di ottenere indulgenza per il vostro giudizio sulla mia esposizione, con la quale ho cercato di offrire una preliminare illustrazione del provvedimento, a guisa di introduzione di un dibattito che certo molto si gioverà dell'apporto delle vostre conoscenze, che consentiranno alla Commissione di arrivare nel più breve tempo possibile all'approvazione del disegno di legge: infatti una sollecita approvazione accelererà l'inizio delle attività di prospezione, premessa indispensabile per cogliere le possibilità della ricerca e della coltivazione, secondo quanto proprio ieri raccomandava l'onorevole Ministro dell'industria, commercio e artigianato nelle dichiarazioni rese dinanzi a questa Commissione.

V E R O N E S I . Non posso nascondere che sono un po' imbarazzato nell'intervenire su questo disegno di legge in sede deliberante. A mio avviso, esso dovrebbe essere discusso in Aula, ed io spero di raccogliere il numero di firme necessario per chiederne la rimessione all'Assemblea.

Premesso questo, pongo alcuni quesiti ai quali gradirei avere una risposta dal rappresentante del Governo.

Il primo riguarda l'articolo 5. Al secondo comma è detto: « L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva ». Desidererei sapere qual'è il presunto costo di questa prospezione iniziale; inoltre, se i termini previsti per le varie zone (trenta giorni, otto mesi, ventisei mesi, quattordici mesi) siano perentori o meno e se essi non siano un po' troppo ampi in considerazione dell'esigenza di intensificare al massimo le ricerche.

Un altro quesito riguarda l'articolo 16. Dalla formulazione del secondo comma di tale articolo abbiamo l'impressione che emerga una verità, e cioè che nel concorso di domande per la stessa zona fra l'ENI e altre società l'ENI sia il favorito di fatto e di diritto. Anche su questo gradirei qualche chiarimento.

Quanto all'articolo 33, che si occupa delle aliquote del prodotto della coltivazione da corrispondere allo Stato, prevedendo la possibilità di esenzione per le produzioni che non superino complessivamente cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e duecento milioni di metri cubi di gas naturale, vorrei conoscere quando esattamente scatta la esenzione.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianto.* Lei vorrebbe sapere se la esenzione riguarda tutti a partire da un certo *plafond* oppure riguarda soltanto i piccoli?

V E R O N E S I . Sì, perchè questo può portare a determinate conseguenze, può portare, cioè, a non facilitare una intensificazione delle ricerche.

Penso, inoltre, che sarebbe assai più interessante per lo Stato valersi della norma del-

l'ultimo comma dell'articolo, nella quale si prevede da parte del concessionario la corresponsione, invece che del prodotto in natura, del valore di esso calcolato a bocca di pozzo. Questo anche con riferimento all'articolo 37, nel quale è detto: « La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 33, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ». Ho la impressione, insomma, che qui si vada a complicare la situazione, mentre sarebbe preferibile, per evitare burocratizzazioni, costi di gestione o altro, che lo Stato percepisse l'equivalente.

Vorrei, poi, avere qualche chiarimento sul primo comma dell'articolo 38, che recita: « L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di cui all'articolo 5 a mezzo di società controllate ». Da un punto di vista giuridico questa formulazione è un po' vaga. Forse il collega Banfi, che è un esperto della materia, potrebbe illuminarci in proposito.

Non mi è chiara, inoltre, la norma dell'ultimo comma dell'articolo 43: « Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nell'ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo articolo 53 ». Tale norma va posta in rapporto con quella del primo comma dell'articolo 49, che, giustamente a mio avviso, precisa: « Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato » e con l'articolo 54 che stabilisce: « L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relativa a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale ». Qui si pone un problema assai serio. Si tratta di andare a fare delle delimitazioni, che chiamiamo proporzionali, alla configurazione territoriale delle regioni con speciale riferimento alle regioni confinanti; per esempio, ci sono il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia che concorrono in una zona particolarmente interessante.

B A N F I . Concorrono solo le Regioni a statuto speciale e le altre no.

V E R O N E S I . Non sono certo un regionalista ma, se è vero che ad un certo momento verranno attuate le Regioni a statuto ordinario, mi sembra oltremodo strano che debbano sussistere divisioni e differenze di questo genere tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario per cui alcune Regioni del nostro Paese possono fruire di determinati benefici ed altre no. Direi che ciò potrebbe rivestire un carattere di incostituzionalità.

Il fine della corresponsione di questa terza parte appare dichiaratamente *ad adiuvandum* e quindi spiegabile e ragionevole per le situazioni della Sardegna e della Sicilia, ma può apparire assai meno ragionevole in rapporto ad altre situazioni, il che ci porta a richiedere altri chiarimenti e delucidazioni da parte del Governo.

Rimane l'articolo 55 sul quale, molto opportunamente, l'onorevole Presidente ha richiamato la nostra attenzione.

Tale articolo, nel corso dell'esame all'altro ramo del Parlamento, è stato quasi completamente innovato rispetto al testo originale perchè al primo comma, che stabiliva che gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale, ne sono stati aggiunti altri tre.

Non vorrei entrare in dettagli sui quali mi riservo comunque di intervenire nel corso dell'ulteriore dibattito sull'argomento; desidero solo far presente che non è opportuno che noi si ricada nel medesimo errore nel quale siamo incorsi con la legge 11 gennaio 1957, n. 6.

A quel tempo, infatti, si ebbe la presunzione, poi dimostratasi erronea, che il sottosuolo italiano celasse grandi ricchezze naturali, che bastasse svolgere modeste attività di ricerca e coltivazione per poterle conquistare e che, pertanto, vi sarebbe stata una

vera battaglia per ottenere i permessi di sfruttamento.

Devo riconoscere che i Ministeri competenti hanno avuto il coraggio di riconoscere sbagliate certe impostazioni iniziali che stanno ora cercando, tramite le presenti norme, di modificare.

Comunque, premesso che l'obiettiva storia delle ricerche petrolifere ha spesso dimostrato che certe affermazioni sono suscettibili di modificazioni, desidero però dire che presunzioni eccessivamente esaltate hanno sempre portato ad effetti decisamente negativi.

Si pone poi il problema dell'impossibilità, da parte di chi ha trovato gli idrocarburi, di utilizzarli in proprio, il che costituisce una tale remora da scoraggiare completamente l'iniziativa privata, con effetti senza altro negativi per il nostro Paese.

Si tratta di un problema di fondo, sul quale mi riservo di intervenire successivamente. Gradirei però che nel frattempo l'onorevole rappresentante del Governo fornisse dei chiarimenti in merito ai quesiti avanzati.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono in grado di rispondere subito, anche se in maniera non troppo approfondita.

Il primo quesito riguardava il costo della prospezione. A tale proposito posso dire che non esiste alcun impegno finanziario da parte dello Stato, essendo la prospezione stessa un obbligo dell'ENI. Ora è noto che i costi sono notevolissimi: basti pensare ad esempio che, se effettuata in mare, la spesa è di quattro o cinque volte maggiore che non per la terraferma; ma appunto per tale motivo la novità sostanziale introdotta dal provvedimento nei confronti della legge del 1957 è costituita dalla possibilità, concessa all'ENI, di unirsi in contitolarità con altre società, il che le consentirà di operare senza necessità di ulteriori impegni da parte dello Stato.

Pertanto i costi non si conoscono con precisione. Saranno indicati dall'ENI entro un determinato periodo di tempo, e si tratterà di un periodo fissato in modo perentorio, in quanto tutto il provvedimento si basa sul principio del rispetto dei termini. A tale proposito, anzi, al senatore Veronesi che definiva questi ultimi eccessivi, vorrei ricordare che il disegno di legge originario ne aveva stabiliti di molto più ampi che sono poi stati ridotti dalla Commissione industria della Camera. Ad ogni modo comunico che nell'alto Adriatico sono già state date concessioni di ricerca e di coltivazione sia all'ENI che a società private. Per ragioni di urgenza la zona è stata scandagliata, per cui relativamente ad essa si è in possesso dei dati necessari, che possono essere forniti anche a privati; e ciò ha consentito appunto di ridurre di otto mesi i termini indicati nel testo originario. Non è però possibile un'ulteriore riduzione, poichè altrimenti non vi sarebbe il tempo materiale per la prospezione, che tra l'altro rappresenta un istituto nuovo per la nostra legislazione, ma ha già dato buoni risultati in altri Paesi; e l'ENI, con le possibilità che ha e soprattutto con gli impegni in atto sul piano internazionale (opera, ad esempio, nel Mare del Nord, nel Golfo Persico, associandosi a società petrolifere come la Philips, la Shell e via dicendo) deve essere in grado di raccogliere tutti gli elementi concreti per indicare le prospettive di estrazione della nostra piattaforma continentale.

La zona più indiziata, come dicevo, è quella dell'alto Adriatico; meno indiziate sono quella del basso Adriatico, del Tirreno e del Mare di Sicilia.

Per quanto riguarda l'articolo 16 debbo dire che in effetti l'ENI è favorito dal disposto del secondo comma: « In caso di concorso di domande per la stessa zona, si tiene conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che preveda altresì la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese ».

V E R O N E S I . Secondo tale dizione, rispetto ai privati l'ENI è senza dubbio il concorrente favorito, mentre dovrebbe essere rispettata la *par condicio.*

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi sembra che lei sia in contraddizione. La formula usata nell'articolo a mio avviso riproduce una realtà che vogliamo conquistare attraverso questa indagine. Bisogna effettivamente tener conto della razionalità e completezza del programma di lavoro, mentre secondo la legge del 1957 bisognava invece tener conto della presentazione delle domande; il che non offre certo delle garanzie sulla tempestività delle indagini. L'ENI è un ente di Stato, e se qualcuno deve avere una posizione di rilievo è evidente che questa spetta ad esso; tra l'altro poi, lo abbiamo assoggettato ad obblighi molto gravi anche in ordine ai termini perentori cui accennavo dianzi. La riserva del 25 per cento nasce quindi da un motivo specifico; ma nello stesso tempo l'ENI è lasciato libero di operare nell'ambito delle sue competenze, servendosi delle società private attraverso l'istituto della contitolarità, e servendosi anche delle società controllate e delle collegate.

L'articolo 33 prevede una forma incentivante per le aziende minori, che sono esonerate dal pagamento dell'aliquota del prodotto della coltivazione allo Stato quando la loro produzione non superi complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale. Ora questo è un punto da riguardare...

V E R O N E S I . ...anche per le conseguenze che la norma può avere, in quanto le aziende potrebbero essere spinte a mantenersi appena al di sotto del limite stabilito per evitare la corresponsione dell'aliquota.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Appunto: la norma dovrà essere rivista.

L'articolo 38 parla delle società controllate, che sono definite dall'articolo 2359 del Codice civile come segue: « Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società ». La prima ipotesi è chiara; la seconda è meno semplice, però la dottrina dominante ritiene che la situazione prevista si realizzi quando, in base a situazioni particolari, viene condizionata la vita stessa di una società. Diversa è la posizione delle società collegate e di quelle che agiscono in contitolarità, ed allora si crea la liberalizzazione sul piano generale.

Gli articoli 43, 49 e 54, sui quali il senatore Veronesi chiedeva schiarimenti, riguardano le Regioni a statuto speciale. In particolare, l'articolo 43 tratta della Regione siciliana, cui è stata concessa la competenza sul controllo dell'attività che si esplica nell'ambito dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge, risultino accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa. Però la Convenzione di Ginevra limita la piattaforma alla linea mediana tra gli stati rivieraschi; e, per il mare Mediterraneo, è lo Stato che deve intervenire in tutti i riparti. Ad ogni modo, è prevista la possibilità di dare un terzo, ma comunque questo rientra nel diritto internazionale, non solo in quello interno, poichè anche il mare territoriale è sottoposto al diritto internazionale, ai cui impegni non si può venir meno.

La relazione unita al disegno di legge, alla pagina 14 mi pare sia abbastanza esplicita in proposito.

P R E S I D E N T E , *relatore.* La relazione ministeriale è talmente chiara in proposito, che chi l'avesse letta avrebbe ritenuto superflua una mia ulteriore esposizione sull'argomento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* E poi la questione è stata largamente dibattuta presso l'altro ramo del Parlamento.

D E R I U . Non è consentito affermare che un'esposizione più approfondita in questa sede sarebbe stata superflua!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Vorrei chiederle se ha letto attentamente la relazione unita al disegno di legge. È talmente esauriente che a me è sembrato opportuno, anche per motivi d'urgenza, riferirmi solo ai punti da essa non sufficientemente approfonditi.

D E R I U . La ringrazio per il chiarimento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La relazione dell'onorevole Presidente è pregevole anche per il fatto che ha toccato i punti essenziali, tralasciando gli argomenti sui quali non vi è stato alcun dissenso presso l'altro ramo del Parlamento.

D E R I U . ... il che non ne vieta l'esame in questo ramo.

V E R O N E S I . Non comprendo, comunque, la diversità di trattamento tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge riveste veramente una grande importanza per l'economia nazionale, anche perchè risolve alcuni problemi tecnici relativi alla necessità di garantire fonti energetiche al nostro Paese attraverso l'aggiornamento di norme ormai superate, che si richiamavano alla vecchia legislazione mineraria. Oggi potremo infatti affrontare adeguatamente i problemi della ricerca petrolifera nella piattaforma continentale.

Le norme contenute nei vari articoli mi sembra debbano però richiamare il legislatore ad alcuni princìpi fondamentali, il primo dei quali è indicato chiaramente al primo comma dell'articolo 2: « Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato ». Ora le leggi minerarie degli anni intorno al 1920, nonchè la legge del 1957, affermavano che il sottosuolo è di proprietà dello Stato, per cui tutto ciò che viene prodotto attraverso una ricerca ed uno sfruttamento riguarda l'economia dello Stato. Altro principio indicato con particolare precisione è quello relativo al concetto costituzionale della collaborazione tra iniziativa privata e pubblica quando esse concorrono alla soluzione di problemi di economia nazionale; concetto che ritroveremo a proposito di diritti e proprietà dello Stato e di partecipazione differenziata tra un ente dello Stato e l'attività privata.

A tale proposito bisogna riandare rapidamente alla storia della ricerca degli idrocarburi in Italia negli anni dal 1925 al 1953, quando la prospezione aveva carattere artigianale, quando alla mancanza di mezzi tecnici sopperiva la « fortuna » — come si diceva allora — di individuare dei giacimenti. Dal 1945 in poi si iniziarono le ricerche nel Delta padano ed in una parte della Valle padana, attraverso acquisizioni geologiche del terreno. La profondità andava dai 50 ai 300 metri, poichè le possibilità tecniche del momento non permettevano alle sonde di penetrare più a fondo; ed appunto a tale situazione corrispose la legislazione di quel tempo.

Ricordiamo a noi stessi le ricerche condotte nel Delta padano: si ricercava il metano ma non si avevano le capacità ed i mezzi tecnici per giungere alle profondità di 2.000 metri che le moderne perforazioni permettono di raggiungere.

Come ci si muoveva a quel tempo per quanto riguarda le domande ed i permessi di ricerca?

Basterebbe andare all'Ufficio minerario per farsene un'idea; dal 1935 in poi queste domande sono state avanzate da una gamma indifferenziata di cittadini che andavano dal barbiere alla personalità fascista, alle prime associazioni minerarie. Spesse volte, inoltre, questi permessi attraverso i passaggi da una persona all'altra, da una società all'altra, erano motivo di commercio.

Certo è, comunque, che abbiamo pagato la mancanza di un ordinamento adeguato e di una legge apposita attraverso il poco razionale sfruttamento dei giacimenti esistenti e scoperti allora.

Vi è però da ricordare che il Ministro dell'epoca, onorevole Morandi, comprese tem-

pestivamente la necessità di ostacolare i Paesi stranieri che, dotati di mezzi di prospezione e ricerca più moderni, tentavano di acquisire permessi di ricerca nel nostro Paese. Naturalmente, è chiaro che si trattava dell'America e di quelle società che, in termini generici, chiamiamo « le 7 sorelle ».

Una volta difeso il patrimonio non conosciuto e non sfruttato del nostro Paese dalle mire straniere, si è pensato ad uno sfruttamento più aggiornato del sottosuolo e, con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, si dettarono norme per meglio regolare l'azione dei privati nei confronti dell'Ente di Stato.

A me, tuttavia, non risulta affatto che a tale Ente, attraverso la legge del 1957, siano state concesse prerogative negate invece ai privati; basta ricordare, ed in proposito abbiamo dati precisi, che la nostra ricostruzione industriale e lo sviluppo che essa assunse nel nostro Paese dal 1949 in poi furono dovuti proprio alla possibilità, attraverso la fonte d'energia costituita dal metano, di disporre di un'enorme forza calorifera ad un prezzo molto basso: 10 lire.

È chiaro che ciò ha contribuito in maniera decisiva alla ripresa della nostra economia ed il prezzo controllato del metano, disposto unicamente dall'ENI, ha dato la possibilità a tutte le nostre industrie di muoversi in condizioni di privilegio cominciando, fin dall'inizio, a competere, per quanto riguarda i prodotti finiti, in campo internazionale.

Queste verità, onorevoli colleghi, non dobbiamo dimenticarle perchè se noi non tenessimo nel giusto conto la funzione svolta, in vista di certi fini, da questo Ente di Stato verremmo a falsare un periodo della storia e dell'economia del nostro Paese.

Detto questo, scorrendo quelli che sono i punti più salienti del provvedimento in esame, dobbiamo ammettere che si tende ad avere un Ente di Stato più aggiornato ai compiti ad esso devoluti; ma è anche evidente che, per affrontare tutte le difficoltà rappresentate dalle ricerche di idrocarburi nella piattaforma continentale, lo Stato deve essere garantito in modo particolare richiedendo alcuni requisiti essenziali alle società che opereranno in questo settore.

Le attuali possibilità di coltivazione, e mi fermo in modo particolare sulla prospezione, sono ben diverse da quelle di 20 anni fa: ora si può arrivare dove l'uomo non avrebbe mai pensato di arrivare; ma, ripeto, lo Stato deve essere garantito che i giacimenti non vengano male sfruttati, o peggio ancora, rovinati per incapacità tecnica di affrontare il problema della ricerca di idrocarburi nella piattaforma continentale.

Di fronte a questi problemi io sono quanto mai tranquillo, perchè l'ENI ha dimostrato di disporre di uomini e mezzi tali da poter garantire la ricerca e lo sfruttamento nella piattaforma continentale.

Ieri abbiamo considerato in via generale che cosa significhi in campo internazionale una libertà economica nella ricerca, soprattutto nel settore energetico. Si tratta di un elemento che condiziona il futuro di ogni moderna economia, che condiziona la possibilità di guardare, al di là del momento contingente, alla formulazione di un programma economico e sociale.

La partecipazione delle società private mi pare che sia indicata con precisione. Non è vietato a nessuna organizzazione privata di collaborare con l'Ente di Stato al momento in cui essa abbia acquisito un determinato risultato sui costi delle ricerche e sulle capacità tecniche spiegate. La conclusione finale però è che il prodotto petrolifero deve essere posto a disposizione dello Stato attraverso l'apposito suo strumento rappresentato dall'Ente di Stato. Ciò perchè, ovviamente, mentre l'iniziativa privata ha quale obiettivo finale il maggior profitto, l'Ente di Stato ha come fine quello di accelerare il progresso, in modo da portare a soluzione i problemi di carattere sociale ed economico del Paese. Mi pare che questa distinzione sia talmente netta che da essa non si possa prescindere per ogni utile sviluppo della discussione e per l'inquadramento delle posizioni particolari che si sono manifestate nell'altro ramo del Parlamento e qui, attraverso l'intervento del senatore liberale Veronesi. Ad esempio, per noi certe interpretazioni liberalistiche vanno al di là dei limiti indicati nella stessa Costituzione.

Quindi, d'accordo sulla partecipazione dell'iniziativa privata, purchè non si intacchino minimamente le finalità già perseguite dall'Ente di Stato. Una partecipazione, evidentemente, che tiene conto anche del sistema economico in cui viviamo, che è tuttora di tipo capitalistico, ma dove, tuttavia, ci sono problemi di carattere nazionale che vengono fatti prevalere sulle finalità che un'iniziativa privata in questo campo può avere.

È stato fatto il caso particolare di un privato che, disponendo di particolari capacità tecniche, possa individuare un giacimento di una certa consistenza di metano o di petrolio nella piattaforma continentale. Perchè — si domanda in termini polemici — egli non potrebbe godere di questo merito e divenire protagonista dell'utilizzazione, anche sotto l'aspetto commerciale? Perchè, rispondo, si verrebbe a contraddire alle ragioni stesse per le quali lo Stato è proprietario di certi beni, cioè alle finalità che si intendono perseguire attraverso tale proprietà.

Mi pare che l'aggiornamento di questa materia, anche per quanto riguarda gli articoli che modificano la legge del 1957, non sia altro che una trasposizione realistica delle possibilità che in questo campo oggi esistono, sia da parte dell'Ente di Stato che delle società private e che sono tali da poter garantire, oggi che siamo particolarmente impegnati in un metodo programmatico, l'acquisizione costante e metodica di quelle fonti di energia che costituiscono la premessa necessaria per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese.

Mi riservo, signor Presidente, di entrare nel merito delle varie questioni quando si esamineranno i singoli articoli.

D E R I U . Signor Presidente, indubbiamente mi sembra che sull'importanza del disegno di legge siamo tutti d'accordo, e noi della maggioranza in modo particolare. Si può anzi obiettare che, data appunto tale importanza, è giunto a noi troppo tardi; comunque, se non servirà a superare situazioni contingenti, servirà certo a porre delle premesse per il futuro, più o meno lontano ma che indubbiamente si presenta pieno di necessità.

Io mi riservo di intervenire successivamente, in sede di esame degli articoli. Per il momento intendo porre alcune questioni di principio, la prima delle quali è la seguente.

Secondo il dettato costituzionale ognuno di noi, pur essendo parlamentare della Nazione, ha il dovere di farsi portavoce degli interessi e dei diritti delle zone che rappresenta, almeno sul piano politico se non su quello giuridico. Ora ci si è chiesto il perchè del diverso trattamento previsto dal provvedimento per quanto attiene alla distribuzione delle risorse energetiche tra Regioni a statuto speciale già esistenti ed operanti e quelle di là da venire, esistenti solo come istituto giuridico previsto dalla Costituzione ma non ancora costituite, pur se reali sul piano geografico e storico. La risposta è semplice: per la stessa ragione per cui il Costituente ha fatto una differenza così notevole e sostanziale, ritenendo che alcune zone del Paese, per ragioni storiche, ambientali, economiche, sociali e via di seguito, presentassero i presupposti per un'autonomia speciale che valesse a curare in maniera più specifica le malattie da cui esse erano affette, promuovendo a ritmo più sostenuto l'avanzamento, il progresso economico ed umano di quelle regioni. E mi sembra che la risposta incontrovertibile venga dal dettato costituzionale.

Ora, noi non siamo così sprovveduti da ignorare che cosa siano i diritti del mare territoriale. Il Codice della navigazione è precedente alla Costituzione, la quale ne ha recepito talune norme, abrogandone altre che con essa contrastavano; e secondo il Codice medesimo la delimitazione delle acque territoriali appartenenti alle Regioni a statuto speciale viene effettuata dalla Capitaneria di porto e sanzionata dal Ministero della marina mercantile. Per quanto ci riguarda, esiste una sentenza della Corte costituzionale in riferimento ad una certa legge sui diritti di pesca nelle acque territoriali sarde che avvalora la nostra tesi.

D'altro canto, l'articolo 53 del disegno di legge reca una norma che va a sfavore della Regione siciliana. Ora, a parte il fatto che qualcosa del genere potrebbe riguardare anche la Regione sarda — ma di questo mi oc-

cuperò successivamente — ritengo che se l'atto della Regione è giuridicamente valido non si vede il motivo per cui dovrebbe essere ratificato da un'autorità diversa. Non esiste infatti, in questo caso, una gerarchia di autorità: si tratta di autorità che la Costituzione colloca su piani diversi. Quindi nessuna legge dello Stato può invalidare gli atti amministrativi — non legislativi, amministrativi — della Regione a statuto speciale; e di conseguenza io rilevo un motivo di incostituzionalità nell'articolo stesso.

Per quanto riguarda la Sardegna, io mi domando perchè, nei suoi confronti, è stato usato un trattamento diverso; sarebbe stato logico, infatti, che questa Regione fosse stata messa sullo stesso piano di quella siciliana. Naturalmente, dicendo questo, non voglio fare una questione di campanile!

B O N A F I N I . In quel momento era in atto un'azione separatista!

D E R I U . Mi sto rifacendo non a precedenti politici, ma alla Costituzione, alla legge.

Il diverso trattamento usato nei confronti della Sardegna si è giustificato dicendo che la Regione siciliana aveva già emanato, in questa materia, atti concessivi. Ma noi, onorevole Sottosegretario, non possiamo rimanere attaccati a situazioni statiche, ma dobbiamo creare norme giuridiche valide per il presente e per il futuro.

Del resto, se si vuole parlare di situazioni di fatto, io credo che il Ministero dell'industria e tutti noi dovremmo ben sapere che, proprio in questi giorni, il *Bollettino ufficiale* della Regione che, come tutti sapete, costituisce ciò che per la Repubblica è la *Gazzetta Ufficiale*, pubblica alcuni decreti concessivi in questo campo: cioè, sono stati concessi a gruppi che già operano in Sardegna permessi di prospezione, di ricerca...

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ma se il sistema della prospezione è ancora di là da venire!

D E R I U . Comunque, in questa materia esistono già centinaia e centinaia di decreti che sono stati emessi negli anni passati anche perchè, a differenza della Regione siciliana e dello Stato italiano, la Sardegna ha disciplinato questo settore con legge 7 maggio 1957, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni e con legge 19 dicembre 1959, n. 20.

Mediante queste leggi la Regione sarda ha dettato norme circa l'autorizzazione di indagini, i permessi di ricerca, la concessione di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sul suo territorio attribuendo la competenza all'Assessorato all'industria.

Tutti i decreti emessi in questi anni — e badate che mi sono rifatto all'anno 1957, cioè al decennio trascorso — hanno posto in essere una serie di rapporti giuridici ed economici, che io non so come potranno essere domani regolati e quali conseguenze potrebbero portare se venissero dichiarati nulli dal presente provvedimento, ove esso non prevedesse, almeno, quelle garanzie e salvaguardie accettate per la Regione siciliana.

Ma vi è di più: gli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto sardo, legge costituzionale dello Stato, dispongono, rispettivamente, circa una potestà legislativa esclusiva nella cui materia non può legiferare nemmeno lo Stato, circa una potestà legislativa concorrente, cioè pari a quella dello Stato; l'articolo 5 parla anche di integrazione, il che, per la verità, ci interessa meno.

Ma molto importante è anche il disposto dell'articolo 6 dello Statuto il quale, esplicitamente, stabilisce che nelle materie previste negli articoli 3 e 4 la competenza amministrativa è esclusivamente degli organi della Regione.

Pertanto, non solo in base all'articolo 3 secondo il quale la Regione ha potestà primaria ed esclusiva, ma anche in base all'articolo 4 che dispone che la Regione ha potestà legislativa concorrente, cioè pari a quella dello Stato, la competenza amministrativa è della Regione sarda, tanto è vero che anche le leggi dello Stato hanno recepito tale principio; vi è infatti una sentenza della Corte costituzionale la quale conferma che, qualora le Regioni a statuto speciale non abbiano provveduto ad emanare leggi disciplinanti determinate materie che rientrano nella loro competenza, valgono le leggi dello Stato,

mentre i poteri amministrativi sono esercitati dalle autorità regionali.

Tanto per richiamarmi ad una legge che riguarda il Ministero dell'industria, ricorderò la legge n. 860 sull'artigianato; al tempo della sua promulgazione ero assessore all'artigianato sardo. Ora mentre in tutta Italia i Prefetti hanno emanato i decreti di nomina dei commissari, in Sardegna — sulla base della legge dello Stato — questi decreti sono stati emessi dall'assessore all'artigianato e tutte le incombenze che dovevano far capo al Ministero dell'industria, nel caso della Regione sarda, facevano capo al competente assessore all'artigianato.

C'è inoltre da considerare che lo Statuto non solo dispone addirittura circa la competenza giuridica in materia, ma stabilisce che tutto ciò che si trova nel sottosuolo è di esclusiva proprietà della Regione.

Pertanto, il famoso 35 per cento che deve andare a favore delle Regioni a statuto speciale, ed a proposito del quale il senatore Veronesi si scandalizzava, potrebbe anche essere dichiarato incostituzionale.

V E R O N E S I . Si tratta, più precisamente, di un terzo sulle *royalties*.

D E R I U . Ora, lo Statuto dispone che tutto ciò che si trova nel sottosuolo, allo stato liquido, gassoso o solido, è di proprietà esclusiva della Regione, intesa come istituzione giuridica. E questo è un altro elemento che mi pare debba essere considerato.

Un'ultima osservazione desidero fare (si tratta, come si suol dire, di un rapido volo su argomenti che meriterebbero un notevole approfondimento). Se la Regione sarda non aveva competenza a legiferare, perchè lo Stato non ha ritenuto di dover impugnare le leggi regionali 7 maggio 1957, n. 5 e 19 dicembre 1957, n. 20? Non avendole lo Stato impugnate, esse sono entrate a far parte del corpo legislativo dello Stato stesso, perchè la Regione è qualcosa in cui lo Stato si articola, non è qualcosa di diverso dallo Stato, nè tanto meno contro lo Stato.

Io pregherei il Sottosegretario qui presente di voler approfondire soprattutto questo aspetto per la discussione che si farà in dettaglio la prossima settimana.

B E R L A N D A . Vorrei fare una sola considerazione, richiamandomi a quanto è stato detto dal senatore Deriu. Le popolazioni delle Regioni a statuto speciale hanno una esistenza più complicata per la contemporanea presenza nella regione di quegli organi dello Stato divenuti superflui che non sono stati soppressi.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un richiamo di carattere generale.

B E R L A N D A . È un richiamo specifico al rispetto delle competenze già riconosciute dallo Stato alle Regioni a statuto speciale. La verità è che lo Stato nell'economia di quelle terre ha la parola più grossa!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari